

Delibera del consiglio comunale n. 27 dd. 06.08.2013

OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata delle competenze comunali inerenti la gestione della scuola media di Telve.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il bacino di utenza della scuola media di Telve è costituito oltre, che dal territorio dei Comune di Telve, dal territorio dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve di Sopra e Torcegno;

- ai sensi della L.P. 09 sett. 1996, n. 8 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 11583 del 23 ottobre 1997, sono state attribuite ai Comuni le competenze per la fornitura di strutture, beni e servizi relativi alle scuole di istruzione secondaria di primo grado;

- dal 1999 i Comuni partecipano alla spesa ordinaria di funzionamento della scuola, consapevoli dell'obbligo, sussistente in capo ad ogni Comune, di sostenere le spese di istruzione dei propri residenti;

Vista la proposta di convenzione per l'esercizio in forma associata delle competenze comunali inerenti la gestione della scuola media, la quale prevede il riparto della spesa ordinaria fra i Comuni interessati in proporzione al numero dei rispettivi studenti iscritti per l'anno scolastico di riferimento;

Considerato che la stessa è frutto di numerosi incontri fra i Sindaci dei Comuni interessati i quali hanno espresso il proprio preventivo assenso e l'impegno a sottoporla per l'approvazione ai rispettivi Consigli Comunali;

Vista ed esaminata la proposta di convenzione da approvare e successivamente sottoscrivere da parte dei rispettivi Sindaci, e ritenuta la medesima meritevole di integrale approvazione;

Visto il Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 20.02.2013;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21 febbraio 2013;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 29.12.2000 e ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale in vigore;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dai Responsabili del Servizio Segreteria e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti n. 0 Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le finalità di cui in premessa, lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle competenze comunali inerenti la gestione della Scuola media di Telve, allegato alla presente deliberazione in quanto parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di incaricare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'ente, alla sottoscrizione della stessa;
3. Di prendere atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 54 comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1 s.m.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Allegato alla delibera del
Consiglio comunale n. 27 dd. 06.08.2013
Il Segretario comunale
luni dott.ssa Silvana

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE COMPETENZE COMUNALI INERENTI LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI TELVE.

TRA I SEGUENTI ENTI:

1. COMUNE DI TELVE con sede in Telve (TN) piazza Vecchia, 18, c.f. 00292750221, rappresentato dal sindaco Pro tempore Trentin Fabrizio, che interviene ed agisce nel presente atto essendone legittimato in base alla deliberazione consiliare n. di data
2. Comune di CARZANO
3. Comune di CASTELNUOVO
4. Comune di TELVE DI SOPRA
5. Comune di TORCEGNO

Premesso che:

- Il Comune di Telve è proprietario dell'edificio p.ed. 936 in C.C. Telve di Sotto sede della scuola media con relative pertinenze;
- il bacino di utenza della scuola media di Telve è costituito oltre, che dal territorio dei Comune di Telve, dal territorio dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve di Sopra e Torcegno;
- ai sensi della L.P. 09 sett. 1996, n. 8 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 11583 del 23 ottobre 1997, sono state attribuite al Comuni le competenze per la fornitura di strutture, beni e servizi relativi alle scuole di istruzione secondaria di primo grado;
- tra i comuni facenti parte del bacino di utenza delle Scuole Medie di Telve sono stati raggiunti accordi per l'esercizio in forma associata delle competenze comunali nonché per il sostenimento e la suddivisione delle spese di gestione inerenti la scuola media;
- ciò premesso e ritenuto parte sostanziale ed integrante del presente atto tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina ai sensi dell'art. 84 del TULLRROC l'esercizio in forma associata delle competenze comunali e in particolare le modalità di sostenimento e riparto delle spese inerenti la gestione della scuola secondaria di I° grado denominata "don Lorenzo Milani" di Telve.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Telve in qualità di proprietario dell'immobile sede della scuola media, viene individuato quale Comune capo fila ai fini organizzativi, amministrativi e contabili di quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Telve anticipa, stanziando nel proprio bilancio i fondi necessari, tutte le spese di gestione e assicura tutte le iniziative operative ed organizzative per la corretta gestione.

A tal fine il Comune di Telve provvede a nominare tra i suoi funzionari un addetto responsabile e coordinatore del servizio.

I Comuni convenzionati concorrono nelle spese di gestione nei modi e termini stabiliti nella presente convenzione.

ART.3 SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione si suddividono in ordinarie e straordinarie o una tantum.

a) per spese ordinarie si intendono:

- le spese di riscaldamento, fornitura di energia elettrica, acqua , gas, utenze telefoniche canoni di fognatura e depurazione, tassa asporto rifiuti solidi urbani;
- le spese per i materiali di consumo ed attrezzature per le pulizie, nonché materiali di consumo in genere per i servizi igienici;
- contratti di assistenza e/o gestione impianti;
- contratti assicurativi relativi agli immobili, spese di custodia dell'edificio e sue pertinenze;
- tutte le spese di manutenzione ordinaria, delle strutture e loro pertinenze e degli impianti, quali ad esempio il rinnovo periodico della tinteggiatura delle aule, degli infissi interni ed esterni e manutenzione piazzali;
- la manutenzione degli arredi necessari al normale funzionamento scolastico del plesso della Scuola;
- acquisto e manutenzione degli arredi ed attrezzature necessarie per il normale funzionamento degli uffici di direzione dell'Istituto Comprensivo;
- i contratti di assistenza, manutenzione e assicurazione delle attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici e del plesso della scuola;
- ogni altra spesa di carattere ricorrente;

b) per spese straordinarie o una tantum si intendono:

- l'acquisto degli arredi necessari al normale funzionamento del plesso della Scuola media (mobilio, telefoni, lavagne, banchi, cattedre, sedie, attaccapanni, lampade, ecc.);
- l'acquisto di attrezzature fisse quali corpi illuminanti, sanitari, ecc.;
- l'acquisto di attrezzature ginniche per la palestra ed i piazzali di gioco esterni all'edificio;
- l'eventuale sostituzione dei pavimenti o rivestimenti e serramenti delle aule rovinati dall'usura;
- l'acquisto di strumentazione didattica, libri, computers, fotocopiatori, stampanti, strumenti musicali, audiovisivi, ecc., non forniti direttamente dallo Stato o dalla Provincia;

- sono considerate spese straordinarie anche eventuali contributi concessi alla scuola per attività didattiche integrative (culturali, sportive, ricreative).

ART.4 CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE ORDINARIE

Le spese ordinarie così come definite al precedente art. 3 vengono ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione al numero dei rispettivi studenti iscritti per l'anno scolastico di riferimento. Le spese si intendono al netto di eventuali sovvenzioni o contributi statali, provinciali o di altri enti.

ART. 5 SPESE STRAORDINARIE

L'esecuzione di lavori straordinari o acquisto di materiali, come individuati dalla lett. b) dell'art. 3, nonché le modalità di riparto delle stesse deve essere preventivamente autorizzata da parte della maggioranza dei Comuni partecipanti alla convenzione.

L'autorizzazione deve essere espressa in uno degli incontri previsti dall'art. 8 e risultare da apposito verbale.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI

Nel mese di ottobre di ogni anno l'Ufficio ragioneria del Comune di Telve compilerà un preventivo delle spese ordinarie che si prevede di sostenere durante il corso dell'anno scolastico in corso e compilerà un prospetto di ripartizione tra i comuni convenzionati.

Il prospetto di ripartizione delle spese verrà trasmesso ai Comuni convenzionati entro il trentuno ottobre di ogni anno.

Nel mese di gennaio di ogni anno l'Ufficio ragioneria del Comune di Telve compilerà un consuntivo delle spese di gestione sostenute l'anno scolastico precedente. Tale riparto consuntivo verrà trasmesso a ciascun Comune convenzionato entro il 31 gennaio di ogni anno con invito di effettuare i versamenti di competenza.

ART.7 VERSAMENTI DELLE QUOTE

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate al Tesoriere comunale di Telve a consuntivo entro il mese di aprile.

Eventuali quote a credito risultanti dall'anno precedente saranno defalcate dalla prima rata di aprile.

In caso di ritardato pagamento delle quote il Comune di Telve, dopo lettera di formale messa in mora, ha facoltà di applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente in quel momento.

Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i 12 mesi il Comune di Telve è autorizzato a dar corso al provvedimento di riscossione coattiva con richiesta di ruolo esattoriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8 FORME DI CONSULTAZIONE

Alla verifica della attuazione di quanto proposto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio convenzionato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo, si provvede in occasione di appositi incontri d'intesa fra i Comuni. Il Comune di Telve provvede a promuovere gli incontri di cui al comma precedente, i quali devono tenersi di norma annualmente e comunque ogni qualvolta uno dei Comuni convenzionati ne segnali l'opportunità. Il Comune di Telve è tenuto a consultare i comuni convenzionati prima di adottare atti o provvedimenti riguardanti spese straordinarie o una tantum.

A tali incontri partecipano i Sindaci o loro delegati, di ciascun comune e il coordinatore del servizio. Il comune di Telve è tenuto, a richiesta di un Comune convenzionato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è in possesso nonché copia degli atti, riguardanti l'amministrazione e l'organizzazione del servizio.

ART. 9 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà rinnovata per ulteriori uguali periodi qualora non intervenga disdetta da parte anche di uno solo dei Comuni convenzionati, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

Il Comune convenzionato potrà recedere dall'impegno in ogni momento, con l'onere però di versare al Comune di Telve tutte le quote annuali fino a tale data dovute, a meno che il recesso non dipenda da diversi e nuovi accorpamenti dei centri scolastici decisi dalla sovrintendenza scolastica.

Telve, lì

IL SINDACO

Carzano, lì

IL SINDACO

Castelnuovo, lì

IL SINDACO

Telve di Sopra, lì

IL SINDACO

Torcegno, lì

IL SINDACO
